

Allegato n.2 Estratto dai CCNL degli articoli relativi al contributo nelle forme di previdenza complementare

CCNL	cod. CNEL	Art.	Scad.	Testo
Pesca non imbarcati	E076	64	12.2029	L'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a Previdenza Cooperativa e finché permane l'iscrizione allo stesso. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad un'altra forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.
Metalmeccanici	C016	15 Tit IV	6.2028	I lavoratori ai quali si applica il presente contratto possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale - PREVIDENZA COOPERATIVA: L'obbligo contributivo così come disciplinato ai commi precedenti è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a previdenza cooperativa di cui al 1° comma. All'atto di iscrizione del singolo lavoratore si procederà al versamento della quota di iscrizione a carico dell'azienda così come definite dal Fondo pensione
Sociali	T151	86	12.2025	Istituzione e soggetto attuatore. I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari a favore, fra gli altri, dei soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative sociali, dei loro consorzi, di società ed enti operanti nel settore. Contribuzione. A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono, a far data dal 1.7.2019, con un'aliquota pari all'1,5% da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Previdenza Cooperativa.

CCNL	cod. CNEL	Art.	Scad.	Testo
Edilizia	F012	36bis/39	6.2028	Le parti in considerazione di quanto previsto per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro dalla legislazione vigente in materia e degli accordi intercorsi tra cooperazione e sindacato (interconfederale del 12.2.98 e intercategoriale del 6.5.98) per la costituzione di un apposito Fondo Pensione denominato "Cooperlavoro" a favore degli stessi soci e dei dipendenti delle cooperative di lavoro, concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente: A decorrere dal 10 gennaio 2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà (cfr Art. 39 Accordo 1° Luglio 2014). NB: Nell'accordo attuativo della disposizione contrattuale sul contributo datoriale sottoscritto in data 18/11/2014 è stato precisato che "il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né sospensibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;"